

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 19/03/2024

FATTO

Nel ricorso il cliente rappresenta che:

- in data 30.12.1996 sono stati sottoscritti 4 buoni fruttiferi postali della serie R, con correzione a penna con serie S, rimborsati tra i mesi di aprile e maggio 2023;
- nonostante tutti i 4 buoni riportassero la dicitura dal 21° al 31° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto, l'intermediario ha calcolato e corrisposto un interesse di 0,50% rispetto all'11,50% riportato sui buoni, corretto a penna dall'intermediario in 9% corrispondente al tasso massimo raggiunto;
- inoltre la determinazione degli interessi è stata effettuata con una capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale anziché al lordo e pertanto con indebita anticipazione del momento impositivo degli stessi in violazione della normativa.

In conclusione parte ricorrente chiede che venga ricalcolato il tasso di interesse per il periodo dal 21° anno in avanti applicando l'aliquota del 9% anche con "ricalcolo dell'aliquota fiscale". Vengono chiesti anche gli interessi di mora.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, riportato il fatto, afferma quanto segue.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In via pregiudiziale, l'Intermediario eccepisce:

- incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto l'Arbitro Bancario e Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
- l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

Nel merito l'intermediario afferma quanto segue:

- i buoni in contestazione appartengono alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "S" istituita con apposito decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 27/11/1996;
- secondo tale decreto sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali contraddistinti con la lettera "S", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "R";
- la serie "S" è stata collocata nel periodo compreso tra il 01/12/1996 e il 23/06/1997;
- per i buoni appartenenti a tale serie, sono stati stabiliti i seguenti saggi di interessi lordi: 5,50% dal 1° al 5° anno, 6,50% dal 6° al 10° anno, 7,50% dall'11° al 15° anno, 9% dal 16° al 20° anno; dal 21° anno al 30° anno viene corrisposto un interesse semplice pari al tasso dello 0,50% (lordo);
- dall'osservazione dei titoli, i rendimenti riportati sul retro corrispondono ai tassi previsti per la serie S, al netto della ritenuta fiscale nella misura del 12,50%, in quanto il timbro sul retro è stato debitamente aggiornato riportando a penna i rendimenti netti spettanti per l'effettiva serie di appartenenza;
- la capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al netto della ritenuta fiscale del 12,50%;
- dal 21° anno sino al 30° anno successivo a quello di emissione dei titoli viene corrisposto un interesse semplice pari al tasso dello 0,50% lordo;
- in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986, n. 556, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%;
- tale ritenuta è stata soppressa dal D. Lgs. 01/04/1996 n. 239 introduttivo a partire dal 01/01/1997 dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale sempre nella misura del 12,50%;
- i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" e "S" emessi fino al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale;
- a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale;
- gli interessi maturati sui buoni emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997 sono invece capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva: il D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 istitutivo del Buono Ordinario della serie "T" e del Buono a Termine della serie "AG" stabilisce all'art. 7 che: "I Buoni postali della nuova serie contraddistinta con la lettera "T" ed i Buoni Postali della serie ordinaria "S" emessi a decorrere dal 1 gennaio 1997, maturano interessi che saranno per i primi 20 anni capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva; per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R e S emessi fino al 31/12/1996 gli interessi continueranno per i primi 20 anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale;
- richiama la Decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6142/2020.

In conclusione, l'Intermediario chiede il ricorso venga rigettato.

DIRITTO

Innanzitutto vanno esaminate le questioni pregiudiziali.

L'Intermediario ha eccepito:

- l'inammissibilità delle domande per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP oggetto del ricorso sono stati emessi antecedentemente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, ribadita la propria competenza per materia a decidere sui buoni fruttiferi postali in quanto non costituenti "strumenti finanziari", ha stabilito che: (a) sussiste la competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali. A tale riguardo, il Collegio di Coordinamento – rilevato che la *causa petendi* della domanda consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'Intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza – ha osservato che l'eccezione di avvenuta prescrizione sollevata dall'Intermediario costituisce una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto antecedentemente al 1° gennaio 2009; (b) non sussiste la competenza temporale dell'Arbitro rispetto alla domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna al Cliente del Foglio Informativo da parte dell'Intermediario, nelle ipotesi in cui la mancata consegna si sia verificata in un momento anteriore al 1° gennaio 2009. Nello specifico, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere."* Si ha presente che, in base alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come da ultimo modificate, l'Arbitro Bancario e Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

- l'inammissibilità delle domande per incompetenza per materia. Sul consolidato orientamento dell'Arbitro in merito all'infondatezza della eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'Intermediario, cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656 del 21.3.2022 nonché tra le tante – già in precedenza – Collegio di Milano, decisione n. 18961/2020.

Nel merito si osserva quanto segue.

Il cliente è contitolare di n. 4 BFP sui quali è presente la clausola CPFR.

Il cliente afferma che il rimborso dei buoni è avvenuto tra il mese di aprile e maggio 2023.

Il cliente domanda la corretta liquidazione degli interessi maturati dal ventunesimo anno al tasso del 9%, come indicato sul retro dei buoni postali, liquidati invece al tasso dello 0,50, anche in ragione della non corretta applicazione della normativa fiscale.

I titoli in questione sono: 1) BFP n.***205, dal valore di Lire 1.000.000, 2) BFP n.***307 dal valore di Lire 5.000.000, 3) BFB n.***207 dal valore di Lire 5.000.000 e 4) BFP n.***906,



del valore di Lire 2.000.000. I titoli sono stati emessi in data 30.12.1996, quando risultava in collocazione la serie S.

Dall'analisi dei titoli risulta che:

- i buoni in questione risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (01/07/1986);
- sul retro dei BFP risulta apposto un timbro con i rendimenti della serie R fino al ventesimo anno;
- i rendimenti e la serie sono stati modificati a penna con i rendimenti della serie S fino al 20° anno, con un tasso massimo del 9%;
- per il periodo dal 21° al 30° anno è riportata la dicitura seguente: *“sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto”*;
- lo storico dei tassi della serie “S” prevede un rendimento dell'ultimo decennio pari allo 0,5% in regime semplice.

Il Cliente non contesta quindi l'appartenenza del titolo alla Serie S né la validità delle annotazioni apposte a mano, anzi la sua domanda (riconoscimento per l'ultimo decennio del tasso massimo raggiunto del 9%, come annotato a mano) la presuppone.

Il Decreto Ministeriale di emissione della Serie S non richiede, per poter utilizzare i moduli della precedente Serie R per l'emissione di buoni della successiva Serie S, l'apposizione sui primi di alcuna timbratura modificativa dei tassi. Per questa ragione quindi, anche a privare di rilevanza la correzione dei rendimenti apportata a mano sul titolo, il buono non pare presentare errori di emissione.

Con riguardo ai rendimenti relativi al periodo ricompreso tra il 21° anno solare e l'effettiva riscossione del buono, si richiama l'orientamento dei Collegi ABF relativo all'applicabilità ai buoni Q/P dei tassi della serie precedente per l'ultimo decennio (dal 21° al 30° anno): il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 9321/23 del 26.9.2023, ha stabilito che, relativamente a tale periodo, al sottoscrittore devono essere riconosciuti non i rendimenti della Serie P, come risultanti dalla stampigliatura originaria presente sul retro dei titoli, ma i rendimenti della Serie Q indicati nelle tabelle allegate al D.M. 13 giugno 1986 istitutivo di tale Serie ordinaria: *“Il rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzando i titoli della precedente serie P, con apposizione dei timbri di cui all'art. 5, 2° co., del decreto medesimo, ancorché non recanti i rendimenti per il periodo successivo al ventesimo anno previsti per la nuova serie ordinaria”*.

Con la decisione citata il Collegio di Coordinamento ha inteso aderire alla posizione espressa sul punto dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, che ha ritenuto preferibile la soluzione favorevole all'applicazione, anche per l'ultimo decennio di durata dei buoni della Serie Q/P, dei tassi previsti dal D.M. 13.6.1986 sebbene i titoli recassero sul retro un timbro che faceva riferimento solo alla misura dei tassi relativi ai primi venti anni e che lasciava visibili i rendimenti previsti dalla precedente serie ordinaria (Serie P) per il decennio successivo.

Cfr. ordd. nn. 4384/2022, 4784/22, 4751/22 e 47663/22. In tali ordinanze “gemelle” la Corte di Cassazione, tra l'altro, dopo aver richiamato la natura cogente dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e dei tassi previsti dal D.M. 13.6.1986, ha specificato che *“[...] non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirlo integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale”; e poi che “[...] se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa...”.

Più di recente la Corte di Cassazione, ordd. nn. 22610/23 e 25583/23 e 26740/23 ha consolidato il proprio orientamento favorevole all'applicazione anche per l'ultimo decennio di durata dei buoni della Serie Q/P, dei tassi previsti dal D.M. 13.6.1986, enunciando i seguenti principi di diritto:

“Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni.

In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal comma 1 del detto articolo”.

Si rammenta che il D.M. istitutivo della serie “Q” (D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986) richiedeva espressamente – nel caso di utilizzo dei moduli della precedente serie “P” – l'apposizione di due timbri: “uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”, mentre – come già osservato – analoga previsione non è presente nel D.M. istitutivo della Serie “S”.

Con riguardo ai rendimenti relativi al periodo ricompreso tra il 21° anno solare e il 30° anno solare, questo Collegio ritiene di applicare tale orientamento anche alla fattispecie in esame (buoni della Serie S sottoscritti su modulistica della precedente Serie R), anche tenuto conto che il cliente – pur in assenza di una timbratura per la nuova Serie – pare consapevole di aver sottoscritto un buono della Serie S e dei tassi, relativi a tale Serie, riportati a mano sul retro (il cui importo, già incassato, non contesta).

Sul regime di capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale è intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/20), relativamente ai buoni della Serie Q, secondo cui *“può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno [...] con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta”.*

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.



Decisione N. 3958 del 29 marzo 2024

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA